

REGOLAMENTO (CE) N. 492/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 315/97 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 315/97 della Commissione⁽²⁾, ha fissato le quantità per le quali possono essere chiesti titoli di esportazione, ad eccezione dei titoli relativi ad azioni di aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 341/96⁽⁴⁾, prevede in base a quali elementi sono fissate le quantità ammesse al beneficio delle restituzioni; che, per ragioni di trasparenza, è opportuno portare a conoscenza degli operatori la situazione aggiornata di detti quantitativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/96⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 315/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 21. 2. 1997, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 305 del 27. 11. 1996, pag. 1.